

Edizione di sabato 21 novembre 2015

CASI CONTROVERSI

[Paga imposte chi vende un quadro di pregio?](#)

di Comitato di redazione

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Niente più Irap agricola dal 2016](#)

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

[Società non operative e procedura di liquidazione](#)

di Federica Furlani

IVA

[Il concetto di “pacchetto turistico” nel regime IVA speciale](#)

di Marco Peirola

CONTABILITÀ

[Agevolazioni per la ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Paga imposte chi vende un quadro di pregio?

di **Comitato di redazione**

Nell'ambito della categoria dei **redditi diversi**, elencate dall'articolo 67 Tuir, si rinvencono anche le **attività di natura commerciale non esercitate in via abituale**, bensì **occasionale**.

Ciò significa che, a determinate condizioni, il legislatore tributario ritiene esistente materia imponibile (corrispondente al differenziale tra quanto introitato e quanto speso) al ricorrere di **determinate casistiche**.

In linea di principio, l'attività commerciale occasionale dovrebbe corrispondere alla situazione dell'attività commerciale abituale, ovviamente **privata del requisito della ricorrenza**.

Quindi, così come un imprenditore ritrae un reddito (e, talvolta, un imponibile) dalla cessione di un bene che forma oggetto della propria attività di impresa, si potrebbe desumere che un privato possa ritrarre un eventuale reddito dalla **cessione (plusvalente) di un singolo bene**. La situazione non è difforme dal caso precedente, se non fosse per la **frequenza dell'atto posto in essere**.

Eppure, ci pare di poter affermare che una analisi di questa natura possa prestare il fianco a più di una critica.

Da un lato, si potrebbe affermare che la vita quotidiana di molte persone è ricca di **atti di trasferimento** che potrebbero rientrare nella fattispecie generale evocata; pertanto, può sorgere spontaneo l'interrogativo in merito alla possibile esistenza di una **reale intenzione del legislatore di assoggettare ad imposizione (eventuale) una molteplicità di atti** per i quali appare evidente l'inutilità di forme di controllo e accertamento.

Per altro verso, se vigesse un principio di generale rilevanza della transazioni (anche **tra privati**), verrebbe spontaneo domandarsi il motivo per cui siano state specificamente previste, nel medesimo articolo 67 Tuir, talune ipotesi (come quelle dei fabbricati e delle aree) che, nei fatti, realizzano null'altro che **transazioni di beni**. Come a dire che, se fosse vero l'approccio onnicomprensivo, non vi sarebbe stato motivo di isolarne specificamente alcune.

Ed ancora, poiché **risulta prudentiale compilare il modello Unico** per dare rappresentazione delle operazioni interessate dall'articolo 67, ciò starebbe a significare che risulterebbe necessario riempire le dichiarazioni di ciascun contribuente che, ad esempio, abbia venduto la propria auto; non vi sarà normalmente materia imponibile, ma si potrebbe consigliare comunque la compilazione per evitare possibili censure in merito ad omissione del modello.

Insomma, ci pare assolutamente evidente che non si possa giungere ad affermare, a priori, che la **semplice cessione di un bene** possa determinare una **operazione fiscalmente rilevante**.

L'affermazione, peraltro, deve essere condivisa a prescindere dalla dimensione del corrispettivo ritratto, dovendosi rimarcare che non sia equo giungere a conclusioni differenziate in relazione alla **differente misura del corrispettivo**.

Dunque, se un contribuente cede un quadro, si deve giungere a dire che l'operazione rileva o non rileva fiscalmente a prescindere dal fatto che si tratti di una "crosta" piuttosto che di un dipinto di un famosissimo autore.

In particolare, dunque, a noi sembra **rilevare in modo decisivo l'atteggiamento, l'intenzione che anima il contribuente nella realizzazione di quella operazione**.

Si pensi, ad esempio, alle seguenti fattispecie:

- soggetto che possiede un dipinto da sempre presente nella casa di famiglia, che decide di venderlo dopo avere scoperto che si tratta di un bene di elevato valore;
- soggetto che "batte" i mercatini delle antichità che, sfruttando il suo fiuto e la sua competenza, individua un dipinto di pregio ceduto a prezzo modico e, dopo averlo acquistato, lo pone in vendita.

Nel primo caso risulta assente qualsiasi **intento speculativo del soggetto** che, a nostro giudizio, deve portare ad affermare l'assenza di operazione rilevante ai fini dell'articolo 67.

Nella seconda fattispecie, invece, si denota un "*animus*" del contribuente che, anche a solo titolo *hobbistico*, realizza una ricerca di un quadro, finalizzata, già dal principio, ad ottenere un bene cedibile a prezzo maggiore sul mercato.

Fatto il ragionamento sul singolo bene, risulta possibile ampliare la riflessione.

Se, anziché il singolo pezzo, fosse messa in vendita una collezione di famiglia tanto da configurare 10 cessioni differenti, magari a beneficio di svariati acquirenti, si dovrebbe forse giungere a conclusioni differenti da quelle esposte?

A nostro giudizio no, nel senso che – anche in tal caso – manca qualsiasi intento speculativo in capo al contribuente che, in sostanza, si limita a monetizzare dei beni che gli sono pervenuti in modo "casuale"; quindi, il valore del bene ancora una volta non dovrebbe influire.

E se oggetto della cessione fosse una collezione costruita nel tempo dal contribuente, magari appassionato di francobolli? La cessione è stata fatta con l'animo di reperire beni da cedere a maggior prezzo?

Ci sembra che la risposta sia ancora negativa, nel senso che il soggetto, magari per 20 anni, ha

continuato ad accumulare bolli per il piacere di averli, visionarli, ordinarli, mostrarli a terzi, ecc. Poi, per le più svariate motivazioni, decide di privarsi del “bene” collezione e, non per questo, si può presumere alcun intento speculativo.

Diversamente potremmo dire per l'appassionato che, girando per mercatini, reperisce, ad esempio, dei fumetti, con l'intento – però – di venderli a soggetti interessati; qui l'intento non è quello del collezionista, bensì quello del **commerciante**. Poi, mancando abitudine di comportamento, il commerciante sarà tale solo a titolo occasionale ma non dovrà aprire la **partita Iva**.

In tal senso, dunque, ci pare corretto affermare che, senza l'animo di realizzare operazioni commerciali (anche in via occasionale), non si possa giungere ad affermare che vi sia la **produzione di materia imponibile**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Niente più Irap agricola dal 2016

di Luigi Scappini

Il **D.D.L. di Stabilità per il 2016**, nell'attuale versione, all'articolo 5, comma 6, nella versione ante emendamenti, prevede l'introduzione di un'ampia **esenzione da Irap per il settore agricolo**, esenzione che fino a tutto il 2015 riguarda solamente i soggetti "**minimi**" che operano in regime di **esonero Iva** ai sensi dell'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Nel caso in cui la norma non venisse modificata, la novità sarebbe rilevante in quanto, stante l'attuale dato letterale, non sarebbero più incise da Irap anche le **società agricole**, siano esse **di persone o di capitali**, che operano in agricoltura.

La norma prevede, infatti, l'abrogazione della lett. d), primo comma, dell'articolo 3, e il contestuale inserimento, al successivo comma 2, della lett. c-*bis*) ai sensi della quale, con decorrenza 2016, non sono incisi da Irap:

- i soggetti che esercitano **attività agricole ai sensi dell'articolo 32 Tuir**;
- i soggetti di cui all'articolo 8, D.P.R. 917/1986 (cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel **settore selvicolturale**, comprese le **sistemazioni idraulico-foresta**) e
- le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 10, D.P.R. 601/1973. Ci stiamo riferendo alle **società cooperative** che precisamente svolgono attività consistenti in:
 1. **allevamento di animali** utilizzando mangimi che, per almeno un quarto, provengono dai terreni dei soci e
 2. **attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e alienazione di prodotti** sia agricoli che zootecnici e di animali nel rispetto della prevalenza e quindi, conferiti in via prevalente, da parte dei soci.

Ne deriva che restano tuttora incise da Irap le **cooperative** e i **relativi consorzi** di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001 e quindi quelle che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, **prevalentemente prodotti dei soci**, ovvero forniscono prevalentemente ai soci **beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico**.

Riportando l'analisi sulla rima categoria di soggetti che, salvo novità, non scontreranno più l'Irap, giova rilevare come il perimetro sia sufficientemente ampio, i quanto vi rientrano a pieno titolo tutti coloro che svolgono un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 Tuir.

Si ricorda che l'articolo richiamato considera come **agricole** le seguenti **attività**:

1. **coltivazione del fondo**;
2. **selvicoltura**;
3. **allevamento di animali**;
4. **produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture fisse e/o mobili e
5. **attività connesse di cui all'articolo 2135 codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, e valorizzazione**, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti individuati con un decreto ministeriale.

Se, per quanto concerne le prime due attività, il legislatore fiscale non pone particolari vincoli, per le successive tre tipologie, in ragione del possibile esercizio intensivo delle stesse, introduce dei **parametri quantitativi**.

Nello specifico:

- l'**attività di allevamento di animali** deve essere svolta con **mangimi ottenibili**, e si precisa non ottenuti, per **almeno ¼ dai terreni detenuti a vario titolo da parte dell'imprenditore**. A tal fine, con cadenza biennale viene emanato un Decreto che individua i capi allevabili, da ultimo vedasi il D.M. 18 dicembre 2014;
- la **produzione di vegetali** resta nel contesto dell'articolo 32 Tuir nei limiti del **doppio del terreno** su cui la produzione stessa insiste e
- per le **attività connesse**, è previsto un **duplice parametro**: uno qualitativo in quanto i beni prodotti devono essere ricompresi tra quelli previsti in un Decreto ministeriale, da ultimo vedasi il D.M. 13 febbraio 2015 e uno quantitativo poiché i beni utilizzati devono provenire prevalentemente da una delle attività agricole principali.

Ne deriva che, saranno **esentati da Irap**, tutti i soggetti che svolgono attività nel rispetto dei limiti di cui sopra, a prescindere dalla loro natura giuridica e dal reddito prodotto.

Con questo si vuole dire che vi rientrano sia le **società di persone** e le **Srl** che, a prescindere dalla possibilità di optare per la **determinazione del reddito** secondo le regole di cui all'**articolo 32** richiamato, mantengono una **determinazione analitica** come **contrapposizione costi-ricavi**, sia le **Spa** e le **Sapa** che per espressa previsione normativa, non potranno mai determinare il **reddito in via catastale**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Società non operative e procedura di liquidazione

di **Federica Furlani**

Le società che si trovano in **stato di liquidazione volontaria**, a seguito dell'accertamento di una causa di scioglimento o di decisione da parte dei soci, rimangono comunque **assoggettate alla disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. 724/1994**, che prevede, in particolare:

- **limitazioni all'utilizzo del credito Iva**, sia a titolo di compensazione che di rimborso;
- **limitazioni all'utilizzo delle perdite fiscali**;
- **l'obbligo di dichiarare un reddito minimo** con incremento dell'imposizione ai fini Ires, derivante dall'applicazione di una **maggiorazione Ires** del 10,5%;
- l'imputazione di una **base imponibile minima** anche ai fini Irap.

Il provvedimento 14 febbraio 2008 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'identificare alcune situazioni oggettive al verificarsi delle quali è possibile per il contribuente disapplicare tale disciplina, individua tra le altre quella relativa alle **società in stato di liquidazione** che, con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese** norma degli articoli 2312 codice civile (società di persone) e 2495 codice civile (società di capitali), **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva**.

La disposizione precisa anche che, in tal caso, la disapplicazione opera con riferimento al **periodo di imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno, a quello precedente e al successivo**, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi (previsto per le società che già sono in una fase liquidatoria).

L'impegno deve innanzitutto manifestarsi **barrando l'apposita casella** prevista nel **quadro RS** del modello Unico SC:

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo		Disapplicazione società non operative		Soggetto in perdita sistemica		INTERESSI			Casi particolari	
RS116		1	2	3	Imposta sul reddito		RAP	IVA	7	
		Valore medio	Percentuale					Valore dell'esercizio	Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	.00	2%			4	.00	1.50%	
RS118	Immobili ed altri beni		.00	6%				.00	4.75%	
RS119	Immobili A/10		.00	5%				.00	4%	
RS120	Immobili abitativi		.00	4%				.00	3%	
RS121	Altre immobilizzazioni		.00	15%				.00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni		.00	7%				.00	0.9%	
RS123 Totale		Ricavi presunti		Ricavi effettivi				Reddito presunto		
		.00		.00				.00		
RS124		Aggravazioni		Variazioni in aumento						
		.00		.00						
RS125 Reddito imponibile minimo										
		.00								

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

La società deve essere già in liquidazione ed è sufficiente che manifesti formalmente la propria intenzione di chiuderla entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi: la procedura di liquidazione non dovrà pertanto necessariamente avere termine entro la fine dell'anno seguente a quello per cui si disapplica la disciplina, ma (nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare), entro il 30 settembre del secondo anno successivo.

La disapplicazione opera inoltre in riferimento al **periodo d'imposta in cui l'impegno è preso** e non a quello a cui si riferisce la dichiarazione nella quale si esprime la volontà: ciò che conta è la **data di invio effettivo** del modello Unico, e non la scadenza prevista dalla legge. La disapplicazione comprende inoltre anche il periodo d'imposta precedente (quello cui si riferisce il modello dichiarativo in cui è espresso l'impegno in parola) e quello seguente.

Ipotizzando pertanto il caso di una società i cui effetti dello scioglimento decorrano dal 16 novembre 2015 che assumerà l'impegno alla cancellazione nel Modello Unico riferito al primo periodo di liquidazione (16.11 – 31.12.2015) da presentarsi entro il 30 settembre 2016, la disapplicazione sarebbe garantita per il periodo di imposta "solare" 2016, per il periodo 16.11-2015 – 31.12.2015 e per il 2017, con il termine per la cancellazione 30 settembre 2017.

È inoltre sufficiente che **la cancellazione sia richiesta** entro il 30 settembre 2017 anche se materialmente avviene successivamente.

L'impegno inoltre non necessariamente deve essere preso nella dichiarazione relativa al primo periodo di messa in liquidazione della società: l'immediata mancata opzione non fa venir meno la possibilità di avvalersi della causale di disapplicazione in un periodo d'imposta futuro.

La società deve infatti essere sicura di poter chiudere la fase della liquidazione in tempi brevi, circostanza che non sempre può essere garantita fin da subito, specie per le procedure in cui vi è un rilevante volume di attivo, come nel caso di società di gestione immobiliare, le più esposte alla disciplina delle società di comodo, che detengono un consistente patrimonio.

La scelta quindi nei casi di difficoltà di liquidazione del patrimonio va attentamente

ponderata, poiché se la società assume l'impegno in dichiarazione senza rispettarlo, viene **ripristinato l'obbligo di assoggettamento** alla disciplina delle società non operative fin dal periodo d'imposta precedente.

Si ricorda infine che, come precisato dalla Circolare 44/E/2007, **la semplice messa in liquidazione della società, senza impegno allo scioglimento, non comporta la disapplicazione automatica** della normativa sulle società di comodo: l'unica via in tal caso resta quella di presentare apposita **istanza di interpello disapplicativo**, dimostrando l'effettività della liquidazione posta in essere.

IVA

Il concetto di “pacchetto turistico” nel regime IVA speciale

di **Marco Peirola**

Il primo comma dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel testo riformulato dall'art. 9 del DLgs. n. 313/1997, limita l'operatività del regime speciale applicabile alle agenzie di viaggio alle attività che si concretizzano in una vera e propria **organizzazione di pacchetti turistici** individuata, per evitare incertezze interpretative, con il rinvio all'art. 2 del DLgs. n. 111/1995 (sostituito dall'art. 34 del DLgs. n. 79/2011). Tale norma dispone che i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata **combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati**, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- **trasporto;**
- **alloggio;**
- **servizi turistici non accessori** al trasporto o all'alloggio (es., itinerari, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

Deve trattarsi di **prestazioni acquistate presso terzi** (art. 306 della Direttiva n. 2006/112/CE), siccome il regime speciale non si applica ai servizi forniti in proprio dall'agenzia anche ove accessori al servizio turistico venduto (Corte di giustizia, 26 ottobre 2012, causa C-557/11).

Dalla formulazione onnicomprensiva adottata dal legislatore (“pacchetto turistico”) e dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che il regime speciale non è applicabile alle ipotesi in cui l'attività espletata dall'agenzia si riduca ad una **prestazione singola**, come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico, senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-220/11 del 1° marzo 2012, negando l'applicabilità del regime speciale nell'ipotesi in cui l'impresa si limiti a fornire esclusivamente il trasporto di passeggeri, con esclusione di qualsiasi altro servizio turistico.

Anche l'art. 1, comma 1, del D.M. n. 340/1999 fornisce la definizione, ai fini IVA, di pacchetto turistico, ammettendo che il medesimo possa essere costituito da “**manifestazioni, convegni e simili**”, purché a fronte del pagamento di un corrispettivo globale. Il riferimento a tali eventi, pur ponendosi in contrasto con il citato art. 2 del DLgs. n. 111/1995 (ora art. 34 del DLgs. n. 79/2011), non implica che l'organizzazione di convegni o di manifestazioni simili sia soggetta al regime speciale ove non riconducibile ad un pacchetto turistico. L'Amministrazione

finanziaria ha, infatti, precisato che, nel caso di organizzazione di un convegno o di un'altra simile manifestazione, il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si rendono applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale previsto dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 per il prezzo del pacchetto turistico e il regime ordinario per il prezzo del convegno o di altro evento assimilato (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E, § 9.2).

Del resto, il requisito della pattuizione di un **corrispettivo globale**, ovvero forfetario ai sensi dell'art. 2 del DLgs. n. 111/1995 (ora art. 34 del DLgs. n. 79/2011), implica che i singoli servizi perdono la propria individualità per costituire un unico servizio, composto da più prestazioni non separabili. In coerenza con questa impostazione, la C.M. n. 328/E/1997 (§ 9.2) ha precisato che il regime speciale non è applicabile a quelle fattispecie in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano **dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi** e non come prestazione unica, ovvero a quelle fattispecie nelle quali il servizio reso abbia una durata inferiore a quella minima prevista, senza comprendere almeno un pernottamento (salvo che si tratti di escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell'arco della stessa giornata, siccome assimilate ai pacchetti turistici).

In via d'eccezione, l'art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633/1972 e l'art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999 dispongono che i **"servizi singoli"** (es. camere d'albergo o posti volo) possono beneficiare del regime speciale se resi da altri soggetti ed acquisiti nella disponibilità dell'agenzia **anteriamente alla specifica richiesta del viaggiatore**. Dovendosi trattare di servizi acquisiti nella disponibilità dell'agenzia, è sufficiente che quest'ultima, in qualsiasi momento, possa disporre in via esclusiva e senza autorizzazione. Di conseguenza, il regime speciale si applica soltanto se lo specifico servizio turistico può essere acquistato dal cliente esclusivamente presso l'agenzia che, in precedenza, ne ha acquisito la disponibilità dal fornitore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, torna applicabile il regime ordinario per tutte le **attività di mera intermediazione svolta dalle agenzie di viaggio su richiesta del cliente**, come nel caso di prenotazione di camere d'albergo, di prenotazione di biglietti di trasporto, di prenotazione di servizi di autonoleggio e di acquisto di camere d'albergo.

CONTABILITÀ

Agevolazioni per la ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico

di **Viviana Grippo**

Ormai da anni il contribuente può usufruire di **agevolazioni fiscali** legate alla **ristrutturazione edilizia** ovvero alle **spese per il risparmio energetico**.

La norma è stata modificata più volte e ad oggi occorre ricordare che la disciplina della ristrutturazione edilizia è stata resa permanente ed è contenuta nell'articolo 16-*bis* Tuir.

La detrazione è pari al **36%** delle spese sostenute, fino a un **ammontare complessivo** delle stesse **non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare**.

Tuttavia, per le spese effettuate **dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013**, il D.L. 83/2012 ha elevato al **50%** la misura della detrazione e a **96.000 euro** l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la Legge di Stabilità per il 2015 ha prorogato al **31 dicembre 2015** la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (**50%**), confermando il limite massimo di spesa di **96.000 euro** per unità immobiliare. Salvo modifiche ad opera della Legge di Stabilità per il 2016, dal prossimo **1° gennaio** la detrazione tornerà alla misura ordinaria del **36%** e con il limite di **48.000 euro** per unità immobiliare.

In merito ai fruitori occorre ricordare che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i **contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche**, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Allo stesso modo, l'**agevolazione sul risparmio energetico**, introdotta dall'articolo 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006, è stata oggetto di svariate modifiche ed in ultimo la Legge di Stabilità per il 2015 ne ha previsto la proroga al **31 dicembre 2015**, nella misura del **65%**, dal **1° gennaio 2016**, fatto salvo l'intervento della Legge di Stabilità per il 2016, l'agevolazione sarà invece sostituita con la **detrazione fiscale del 36%** prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Possono usufruire di tale detrazione **tutti i contribuenti** residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Senza entrare nel merito delle specifiche legate alle singole spese che danno diritto alla detrazione e, ancora, senza esaminare in dettaglio gli adempimenti preventivi necessari per usufruire della detrazione andiamo ad esaminare gli **aspetti contabili**.

Va preliminarmente evidenziato che con l'articolo 25 D.L. 78/2010 il Governo ha introdotto una **ritenuta**, oggi della misura dell'**8%**, in relazione alle prestazioni di servizi ed agli acquisti di beni da pagarsi obbligatoriamente **tramite bonifico**, che consentono di godere delle agevolazioni in commento.

Contrariamente a quanto accade per le altre fattispecie, la ritenuta in oggetto "funziona" in maniera differente: non è il soggetto che paga la prestazione che, in qualità di sostituto d'imposta, opera la ritenuta, bensì la stessa è **operata all'atto dell'accredito dei bonifici direttamente dall'istituto di credito o dall'ufficio postale** del soggetto che ha erogato e, quindi, incassato la prestazione.

L'istituto di credito o l'ufficio postale provvederanno successivamente a:

- effettuare il relativo versamento utilizzando il **modello F24** (codice tributo "1039");
- rilasciare la **certificazione al prestatore delle ritenute versate**, ai fini del loro successivo scomputo dall'Irpef o dall'Ires (a seconda della natura giuridica del soggetto) del prestatore stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- indicare nella **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (modello 770) i dati concernenti i **pagamenti effettuati**.

Tale modalità di applicazione della ritenuta si è resa necessaria per il fatto che la maggior parte delle prestazioni in oggetto vengono rese a soggetti privati che, in quanto tali, non rivestono la qualità di sostituti d'imposta e, quindi, sono impossibilitati ad operare la ritenuta.

Va ricordato che il prestatore non ha alcun obbligo di indicazione della ritenuta in fattura. In proposito:

- negli interventi di recupero del patrimonio edilizio la ritenuta ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante **bonifico bancario o postale** costituisce la **modalità obbligatoria per usufruire della detrazione**;
- negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la ritenuta va applicata solo in caso di **bonifico bancario o postale effettuato da soggetti non titolari di reddito d'impresa** (per i quali si tratta della modalità di pagamento obbligatoria per fruire di tale detrazione). Per le imprese, invece, il beneficio della detrazione è riconosciuto anche se il pagamento avviene mediante assegno bancario o circolare ovvero in contanti.

Partendo dalla considerazione che le misure delle **aliquote Iva** afferenti le diverse prestazioni agevolabili variano in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico, con la Circolare n. 40/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in riferimento alla **corretta**

determinazione della base imponibile su cui operare la ritenuta.

In particolare l'Amministrazione ha stabilito che la ritenuta deve essere calcolata su un **imponibile forfettario determinato sempre dividendo l'importo lordo della fattura per 1,2** (come se le prestazioni fossero tutte soggette ad aliquota Iva del 20%).

Occorre evidenziare anche che in alcuni casi le prestazioni oggetto della presente disciplina prevedono, ordinariamente, l'effettuazione di **altra ritenuta da parte del soggetto che le richiede**.

Si tratta delle prestazioni relative a **contratti di appalto di opere o servizi resi nei confronti dei condomini** i quali, in qualità di sostituti d'imposta, debbono operare su tali corrispettivi la ritenuta del **4%** prevista dall'articolo 25-ter D.P.R. 600/1973.

In tali situazioni – precisa la citata Circolare n. 40/E/2010 – in considerazione del carattere speciale della disciplina introdotta dal D.L. 78/2010, la ritenuta del 4%, prevista dall'articolo 25-ter D.P.R. 600/1973, non trova applicazione, mentre trova applicazione la sola ritenuta dell'**8%** operata dalle banche o dagli uffici postali.

Partendo da tale considerazione, occorre fare un'ulteriore precisazione in merito alle prestazioni rese al **condominio** da un professionista.

Anche in questo caso si pone un problema di “doppia” ritenuta. Si ritiene applicabile anche a tale fattispecie il medesimo principio enunciato dalla Circolare n. 40/E/2010: in considerazione del carattere speciale della disciplina introdotta dal D.L. 78/2010, la ritenuta del 20% prevista dall'articolo 25 D.P.R. 600/1973 non trova applicazione, mentre trova applicazione la sola ritenuta dell'8%.

Veniamo ad un esempio numerico.

In data 30/8/2015 la società X ha emesso fattura nei confronti del sig. Caio (soggetto privato) per un intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'abitazione principale dello stesso e per il quale questi intende beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La fattura è così composta:

• Imponibile	€ 6.000,00
• Iva al 10%	€ 600,00
• TOTALE FATTURA	€ 6.600,00

In data 2/09/2015 il sig. Caio bonifica alla società X l'importo di € 6.600,00.

La banca, in qualità di sostituto di imposta, opera la ritenuta dell'8% prevista dal D.L. 78/2010 così calcolata:

- $6.600,00 : 1,2 = 5.500,00$ base imponibile su cui calcolare la ritenuta
- $5.500,00 \times 8 : 100 = € 440$
- e, pertanto, accredita sul conto corrente della Delta snc l'importo di $6.600 - 440 = € 6.160$

Le scritture della società X sono le seguenti:

cliente Caio (SP)	a	Diversi		6.600,00
	a	Ricavi da prestazioni (CE)	6.000,00	
	a	Iva conto vendite (SP)	600,00	

Al momento dell'incasso:

Diversi	a	cliente Caio (SP)		6.600,00
Banca c/c	a		6.160,00	
Erario c/ritenute	a		440,00	

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa

Settimana di oscillazioni seguite da moderati rialzi per i listini europei, che reagiscono meno emotivamente del temuto anche in apertura di settimana agli attentati terroristici di venerdì sera a Parigi e al conseguente clima politico e sociale di tensione. I fatti di Parigi hanno rivoluzionato anche l'agenda dei leader del Gruppo dei Venti, riuniti ad Antalya, aumentando le tensioni sul tema dell'emergenza rifugiati: mentre gli Stati Uniti hanno invocato un'accelerazione nell'impegno per combattere il cosiddetto Stato islamico, i leader dell'UE hanno esortato la Russia a concentrare i propri sforzi militari. I leader delle maggiori economie del mondo sono rimasti impegnati a conseguire l'obiettivo di aumentare il Pil di un ulteriore 2% entro il 2018 e hanno sottolineato come la crescita rimanga disomogenea e più debole del previsto a livello globale. L'altro tema che ha dominato i mercati è stata la politica monetaria della Bce: sia i verbali del meeting di ottobre, sia gli interventi di vari esponenti, tra cui lo stesso Draghi e Praet, confermano che la Bce è pronta ad agire con nuove misure espansive in dicembre – anche allargando la gamma degli strumenti – di fronte a un'inflazione che sempre più chiaramente fatica a risalire verso il target del 2%. Sembra che ormai anche la Bundesbank, pur conservando le proprie riserve sulla prospettiva di un rafforzamento dello stimolo monetario, abbia abbandonato la linea di aperta opposizione. Il terzo tema di rilevanza è stato quello della Grecia, che ha riguardato i mercati soprattutto per gli aumenti di capitale delle principali banche. Il ministro delle finanze di Atene ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con i creditori sulle riforme finanziarie, sgomberando il campo dal principale ostacolo a un nuovo bailout, con un provvedimento approvato dal parlamento. La riforma, che delinea nuove regole su arretrati fiscali e pignoramenti, dovrebbe aprire la strada al pagamento di nuovi aiuti al paese: € 2 mld per gli arretrati dello stato e € 10 mld per la ricapitalizzazione delle banche.

Stoxx Europe 600 +3.11%, Euro Stoxx 50 +2.20%, Ftse MIB +0.62%

Stati Uniti

L'attenzione della comunità finanziaria resta incentrata sulle tempistiche del rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. Durante la settimana, i listini hanno messo a segno alcuni rialzi arrivando a toccare i massimi da un mese, il dollaro ha continuato la sua serie di guadagni e i titoli di stato hanno pareggiato le perdite, dopo che la lettura delle minute del meeting Fed di fine ottobre ha rinforzato la fiducia nella crescita e nel fatto che l'economia sia ormai abbastanza forte per sostenere un rialzo dei tassi di interesse. Secondo le minute, infatti, la banca centrale ha dichiarato che potrebbe essere appropriato un aumento dei tassi a dicembre: da ottobre ad adesso, inoltre, i dati macro guardati con più attenzione dai membri del comitato sono stati incoraggianti, con il boom di nuovi posti di lavoro segnato dai non-farm payrolls, il tasso di disoccupazione fermo al 5% e l'inflazione tornata a crescere. Dopo tre mesi di declini, i prezzi al consumo su base congiunturale sono cresciuti dello 0.2%, in linea con il consensus, e l'inflazione tendenziale è cresciuta dello 0.2%. Tuttavia il dollaro forte e la debole domanda globale che contrastano la ripresa delle attività, alimentano i timori per le condizioni del settore industriale nel suo complesso. La produzione industriale su base mensile ha segnato un declino in ottobre, attestandosi al -0.2%: a pesare su una produzione migliore delle attese in diversi settori, tra cui manifatturiero, automobilistico e hi-tech, i ribassi del settore energetico.

S&P 500 +1.72%, Dow Jones Industrial +1.63%, Nasdaq Composite +1.37%

Asia

I mercati azionari asiatici aprono la settimana prevalentemente negativi, a causa delle drammatiche tensioni del weekend e dei dati macro che registrano un'ulteriore contrazione dell'economia giapponese. Le società più colpite e oggetto di consistenti realizzi sono state quelle esportatrici, quelle del trasporto aereo e quelle di viaggio. Negativo anche il listino di Hong Kong, dopo che le autorità locali hanno ridotto la possibilità di ricorrere al credito per acquistare azioni. Con l'affievolirsi dei timori e guidati dai verbali della riunione di politica monetaria della Fed di fine ottobre, che hanno evidenziato la volontà di rialzare i tassi già nel prossimo dicembre, i listini hanno segnato un rialzo nelle restanti sedute della settimana. La forza del dollaro contro le divise locali ha rafforzato l'appetito per il rischio portando gli indici a chiudere la migliore settimana dell'ultimo mese. Bene anche Hong Kong, grazie alle ottime

performance dei titoli bancari e di quelli energetici.

Nikkei +1.44%, Hang Seng +1.60%, Shanghai Composite +1.39%, ASX +4.06%

Principali avvenimenti della settimana

I principali dati macroeconomici, arrivati questa settimana, riguardano l'inflazione e gli indici sulla fiducia dei consumatori dell'eurozona nel suo complesso. Lunedì sono, infatti, stati rilasciati i numeri finali sui prezzi al consumo di ottobre, con la seconda lettura da parte di Eurostat che sostanzialmente conferma i dati preliminari. La variazione dei prezzi è stata del +0.1% congiunturale, in linea col consensus e leggermente inferiore rispetto al +0.2% registrato il mese precedente; su base tendenziale il dato è del +0.1%, in lieve miglioramento rispetto al dato piatto di settembre. Rilevante anche la lettura dell'indice Zew sul morale degli investitori tedeschi ed europei per novembre: l'economic sentiment in Germania, a 10.4, supera ampiamente il consensus e si riprende dal minimo di 1.9 di ottobre dovuto principalmente allo scandalo Volkswagen. Per l'Eurozona, il sondaggio delle aspettative zew raggiunge invece i 28.3 punti questo mese a fronte dei 30.1 del mese precedente. Per quanto riguarda l'Italia, la settimana è stata dominata dai due temi della legge di stabilità e delle sofferenze bancarie. Si terrà oggi il voto conclusivo del Senato sulla legge di Stabilità: secondo fonti stampa, ieri sera, dopo la conclusione della discussione in aula a Palazzo Madama, il governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento alla manovra contenente i pochi cambiamenti introdotti nel corso del dibattito. In merito alla Bad Bank, invece, si lavora a un nuovo progetto per i crediti in sofferenza delle banche italiane, alla luce della bocciatura, nei fatti, da parte di Bruxelles dell'ipotesi di bad bank con garanzia pubblica. In tema di rating, lo scorso venerdì Standard & Poor's ha confermato sui livelli attuali sia il rating sia l'outlook sul merito di credito della Repubblica italiana, con un giudizio di 'BBB-'. Tra quelli in calendario per oggi a mercati chiusi si segnalano Moody's sulla Grecia (si parte da una valutazione Caa3 con outlook stabile) e S&P su Olanda (AA+, positivo) e Svizzera (AAA, stabile).

Intenso newsflow per le società europee. Il Cda di Enel ha deliberato la costituzione di una apposita società per la gestione della rete in fibra fino ai contatori delle case, con utilizzo aperto a tutti gli operatori di tlc. I vertici di Vodafone e Wind hanno accolto con soddisfazione la decisione di Enel. Inoltre, procede il negoziato per la cessione di Slovenske Elektrarne. Enel è nella fase di finalizzazione di tutti gli accordi e, come detto dal CFO, il valore di libro resta di € 750 mln. La controllata Enel Produzione e Fedaia Holdings, società di Macquarie European Infrastructure Fund 4, hanno firmato il contratto per la cessione della 49% di Enel Produzione in Hydro Dolomiti Enel per circa € 335 mln. Infine, i Cda di Enel ed Enel Green Power hanno approvato il progetto di integrazione tra le due società. Eni ha completato la cessione della quota residua, pari al 4%, detenuta nella portoghese Galp Energia per € 325 mln. Per quanto riguarda Exor, l'assemblea di PartnerRe ha approvato l'operazione di acquisizione da parte

della Holding. Il Cda di RCS chiede ai soci di poter conservare fino al 2017 la cartuccia dell'aumento di capitale per lavorare al nuovo piano industriale con più flessibilità e per dare più tempo alle trattative in corso con le banche sul debito. Il bilancio dei primi nove mesi si è chiuso con una perdita netta di € 126.4 mln compresa Rcs Libri. Il CEO di A2A, Valerio Camerano, ha confermato che l'offerta per rilevare il 51% di Linea Group Holding sarà in azioni e cash, ma non sarà necessario emettere nuovi titoli. Tuttavia sembrerebbe che Cogeme, azionista di Lgh con il 31% del capitale, abbia bocciato la fusione, mettendone a rischio la riuscita. Intesa Sanpaolo ha firmato i contratti preliminari per la cessione del 5.7% di Banca d'Italia, per un controvalore di € 430 mln circa, a Enpam, Inarcassa, Cassa Forense, Enpaia, Cassa Ragonieri e Banca del Piemonte. Alcune fonti riferiscono che Unicredit e Generali hanno ridotto le quote nel capitale di Banca d'Italia. UniCredit, che secondo gli ultimi dati noti, era in possesso del 22%, ha ceduto il 3.2% per circa € 240 mln. Generali è passata al 5.5% circa, cedendo lo 0.86% a € 60 mln.

Anche questa settimana in uscita le trimestrali delle società statunitensi. Migliori delle attese nonostante il dollaro forte le trimestrali dei grandi retailer, con Wal-Mart Stores che ha annunciato un outlook sul quarto trimestre decisamente positivo e Home Depot che ha chiuso l'ultimo trimestre con vendite same-store in aumento del 5.1% e un fatturato cresciuto del 6.4% a \$ 21.8 mld. Il colosso statunitense del fai da te Lowe's ha terminato il terzo trimestre con un utile di \$ 736 mln, in aumento rispetto ai \$ 585 mln di un anno fa, mentre le vendite si sono rivelate anch'esse migliori del consensus: la società ha dichiarato di aspettarsi che le spese per il miglioramento delle case continuino a crescere anche nel 2017. Per quanto riguarda l'M&A, Marriott International ha dichiarato di aver acquisito la rivale Starwood Hotel in una operazione valutata \$ 12.2 mld in titoli e contanti, che porterà alla creazione della più grande catena di hotel al mondo e che aumenterà la presenza di Marriott in mercati come Europa, America Latina e Asia, nel tentativo di meglio competere con servizi come quelli di Airbnb. La francese Air Liquide, leader nel settore dei gas industriali e medicali, ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per acquisire la rivale Usa Airgas in un'operazione del valore di \$ 13.4 mld, debito incluso, che le permetterà di accedere al mercato americano. Il gruppo europeo delle telecomunicazioni Liberty Global ha raggiunto un accordo per comprare Cable & Wireless Communications per £ 3.6mld, potendo così estendere la propria presenza in centro America: il miliardario statunitense John Malone azionista principale della prima società con una quota del 25%, possiede anche il 19% di CWC. ON Semiconductor ha annunciato di avere concluso l'acquisto della rivale Fairchild Semiconductor per \$ 2.4 mld. Infine, il colosso farmaceutico Pfizer sarebbe in fase avanzata nei colloqui per comprare Allergan, valutando l'azienda che produce il Botox \$ 150 mld, in quella che potrebbe essere la più grande fusione mai vista nel settore.

Sul fronte macroeconomico dati negativi per l'economia giapponese. Il PIL registra, infatti, un'ulteriore contrazione dello 0.8% nel terzo trimestre 2015, entrando così in recessione per la seconda volta da quando l'attuale primo ministro Shinzo Abe è salito al potere nel dicembre del 2012. La Banca del Giappone ha annunciato di mantenere invariata la propria politica monetaria, aspettandosi una rapida uscita dalla recessione. Il governatore della banca centrale, Haruhiko Kuroda, si è detto ottimista sull'inflazione, per quanto la bilancia commerciale abbia

fornito segnali contrastanti: pur essendo tornata in positivo dopo 6 mesi consecutivi di deficit, rimangono estremamente deboli le esportazioni. Kuroda ha sottolineato, inoltre, la necessità di un aumento dei salari nel paese per ottenere una sostanziale salita dei prezzi. Infine, il governatore si è detto fiducioso che i risultati delle società possano proseguire il trend di crescita notando, tuttavia, come gli investimenti delle imprese siano rimasti sotto le attese, contribuendo alla contrazione dell'economia nel terzo trimestre dell'anno. In Cina pesano le parole del presidente Xi Jinping: attualmente la principale economia asiatica sta sviluppando diverse misure per far fronte al difficile contesto economico e rimane in corsa per raggiungere gli obiettivi di crescita di medio lungo periodo. Interessanti i dati relativi al mercato immobiliare: per i prezzi delle case timido incremento a ottobre dopo la caduta segnata il mese precedente. L'istituto centrale australiano ha pubblicato i verbali della riunione di politica monetaria dello scorso 3 novembre, in base ai quali un'inflazione controllata indica che c'è margine per un ulteriore allentamento monetario qualora si rivelasse necessario.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Ricca di appuntamenti la settimana macro degli Stati Uniti, con le pubblicazioni concentrate nei primi tre giorni, essendo giovedì 26 festività per il Thanksgiving. A parte i consueti dati settimanali, l'attenzione sarà concentrata sulla seconda lettura del PIL annualizzato del terzo trimestre, atteso al +2%. Nuove indicazioni sullo stato dell'economia reale in arrivo da Consumi, Spese e Redditi personali, oltre che dalle indagini sul clima economico e il sentimento di fiducia dei consumatori per il mese corrente. Lo stato di salute dei settori industriali e manifatturiero sarà, invece, misurato dagli indici Markit e dagli ordini dei beni durevoli. Infine, le vendite di nuove case e l'indice dei prezzi delle abitazioni FHFA potranno confermare la continua solidità del mercato immobiliare.

Europa

I dati più rilevanti in arrivo la prossima settimana dall'Eurozona saranno le letture degli indici Markit relative al settore manifatturiero, Servizi e Composto, per cui il consensus attende valori in linea con il mese di ottobre, rispettivamente a 52.2, 54.1 e 54 punti. Diversi, inoltre, gli indicatori per monitorare il clima economico di novembre, dalla fiducia al consumo a quella sul settore industriale e sul terziario.

Asia

Scarse le indicazioni in arrivo dalla Cina nei prossimi giorni, con la sola lettura dell'indice Westpac di fiducia dei consumatori ricavato da Deutsche Boerse AG. Ben più ricca di spunti, invece, la settimana giapponese, con importanti indicazioni su inflazione e mercato del lavoro in arrivo venerdì. L'indice di disoccupazione per ottobre è atteso al 3.4%, in linea con il periodo precedente, mentre il rapporto tra impieghi e candidati è dato a 1.25. Il CPI nazionale anno su anno di ottobre è atteso in aumento a +0.3%, a fronte di un dato piatto a settembre; il dato, esclusi i prodotti freschi, è atteso in calo dello 0.1%, in linea con il mese precedente.

FINESTRA SUI MERCATI

20/11/15 11.17

AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	10/11/2015	1,390	+0.53%	+2.80%	+1.57%	-0.53%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	10/11/2015	2,310	-0.06%	+1.79%	+2.01%	-0.23%	+10.27%
	S&P500	USD	10/11/2015	2,080	-0.31%	+1.72%	+2.49%	+1.89%	+11.59%
	Dow Jones	USD	10/11/2015	17,733	-0.02%	+1.63%	+2.99%	-0.51%	+7.52%
	Nasdaq 100	USD	10/11/2015	4,653	+0.04%	+1.43%	+4.99%	+9.99%	+13.89%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	10/11/2015	129	+0.44%	+3.15%	+4.90%	+10.15%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	20/11/2015	3,433	-0.40%	+2.16%	+5.45%	+9.10%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	20/11/2015	6,331	+0.02%	+3.48%	-0.22%	-3.58%	-2.73%
	Cac 40	EUR	20/11/2015	4,888	-0.55%	+1.67%	+4.58%	+14.40%	-0.54%
	Dax	EUR	20/11/2015	11,078	-0.06%	+3.46%	+9.17%	+12.98%	+2.65%
	Ibex 35	EUR	20/11/2015	10,267	-0.84%	+1.54%	+1.65%	-0.12%	+3.66%
ASIA	Prime MIB	EUR	20/11/2015	21,383	-0.94%	+0.64%	-1.29%	+13.63%	+0.23%
	MSCI Pacific	USD	10/11/2015	2,336	+1.95%	+1.37%	+2.38%	+1.39%	-4.63%
	Nikkei 225	JPY	20/11/2015	19,077	-0.02%	+0.67%	+0.86%	+12.00%	+9.08%
	Nikkei	JPY	20/11/2015	19,880	+0.10%	+1.44%	+9.19%	+13.92%	+7.12%
	Hong Kong	HKD	20/11/2015	22,753	+1.13%	+1.60%	-1.82%	-3.60%	+1.20%
SAP/ASX Australia		AUD	20/11/2015	5,256	+0.28%	+4.00%	+0.79%	-2.80%	+1.18%

AZIONARIO			Performance %						
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt		USD	10/11/2015	837	+1.74%	+1.85%	-3.16%	-12.40%	-4.63%
MSCI EM BIC		USD	10/11/2015	234	+1.54%	+0.33%	-2.39%	-10.00%	-5.89%
EMERGING		Date <th>Last</th> <th>1day</th> <th>5day</th> <th>1 M</th> <th>YTD</th> <th>2014</th>	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am		USD	10/11/2015	2,091	+2.09%	+2.61%	+1.37%	-24.52%	-14.78%
BRASIL BOVESPA		BRL	10/11/2015	48,379	+1.48%	+2.68%	+2.36%	-3.74%	-2.91%
ARG Merval		ARS	10/11/2015	13,777	+0.02%	+4.51%	+24.47%	+68.59%	+59.14%
MSCI EM Europe		USD	10/11/2015	125	+0.27%	+6.39%	-2.82%	+3.97%	-40.01%
Moscow - RTS		RUB	20/11/2015	1,800	-0.85%	+4.50%	+5.09%	+29.63%	-7.15%
ISE NATIONAL B		TRY	20/11/2015	81,008	+0.72%	-1.08%	+0.65%	-3.49%	+26.48%
Prague Stock Exch.		CZK	20/11/2015	995	+0.24%	+1.83%	+2.47%	+5.05%	-4.28%
MSCI EM Asia		USD	10/11/2015	414	+1.71%	+0.88%	-3.48%	-9.61%	+2.48%
Shanghai Composite		CNY	20/11/2015	3,631	+0.37%	+1.39%	+5.99%	+12.24%	+12.87%
IND SENSEX 30		INR	20/11/2015	25,868	+0.10%	+1.01%	-5.27%	-5.93%	+30.08%
KOSPI		KRW	20/11/2015	1,990	+0.05%	+0.84%	-2.43%	+3.88%	-4.76%

FINESTRA SUI MERCATI

20/11/15 11.17

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	20/11/2015	1.070	-0.35%	-0.77%	-5.73%	-11.99%	1.210
EUR Vs Yen	20/11/2015	133.630	-0.45%	-0.60%	-3.55%	-10.32%	144.850
EUR Vs GBP	20/11/2015	0.701	-0.40%	-1.06%	-5.07%	-11.06%	0.777
EUR Vs CHF	20/11/2015	1.084	-0.26%	+0.00%	-0.00%	-10.55%	1.202
EUR Vs CAD	20/11/2015	1.423	-0.33%	-0.90%	-5.61%	+1.88%	1.406

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD 20/11/2015	41	+0.00%	-0.49%	-11.00%	-23.90%	-15.36%
Gold 1702	USD 20/11/2015	1,066	+0.35%	+0.19%	-7.65%	-8.34%	-4.82%
CRB Commodity	USD 20/11/2015	184	+0.20%	-1.24%	-6.74%	-19.93%	-18.83%
London Metal	USD 19/11/2015	2,133	+0.23%	-3.35%	-9.67%	-26.14%	-4.10%
Vin	USD 19/11/2015	17.0	+0.03%	-7.51%	+7.87%	-11.51%	+4.33%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Data	Last	9mon-15	12mon-15	3mon-11	31-dec-11	31-dec-12	
2y germania	EUR 20/11/2015	-0.384	-0.38	-0.37	-0.25	-0.21	-0.02	
5y germania	EUR 20/11/2015	-0.143	-0.15	-0.11	-0.08	-0.02	0.30	
10y germania	EUR 20/11/2015	0.403	0.40	0.56	0.62	1.93	1.32	
2y italia	EUR 20/11/2015	-	0.016	0.022	0.077	1.257	1.987	
Spread Vs Germania			38	40	39	33	104	200
5y italia	EUR 20/11/2015	0.434	0.44	0.44	0.607	2.730	3.308	
Spread Vs Germania			58	59	55	69	181	301
10y italia	EUR 20/11/2015	1.407	1.512	1.564	1.694	4.125	4.497	
Spread Vs Germania			101	103	101	108	220	318
2y usa	USD 20/11/2015	0.913	0.89	0.83	0.64	0.38	0.25	
5y usa	USD 20/11/2015	1.688	1.67	1.65	1.40	1.74	0.72	
10y usa	USD 20/11/2015	2.257	2.25	2.27	2.09	3.03	1.76	
EURIBOR			9mon-15	12mon-15	3mon-11	31-dec-11	31-dec-12	
Euribor 1 mese	EUR 19/11/2015	-0.149	-0.149	-0.137	-0.113	-0.214	-0.109	
Euribor 3 mesi	EUR 19/11/2015	-0.092	-0.092	-0.083	-0.049	-0.297	-0.187	
Euribor 6 mesi	EUR 19/11/2015	-0.019	-0.019	-0.011	-0.028	-0.389	-0.320	
Euribor 12 mesi	EUR 19/11/2015	0.074	0.074	0.082	0.139	-0.556	-0.542	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.